

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 417**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 (\*)**

---

Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti  
pensionistici di guerra

---

---

*(\*) Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa.

Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni.

Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento più idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso problema sia quello del conferimento della delega al Governo, già sperimentata in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n. 533.

Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria espressamente indicate dal secondo comma dell'articolo 105 e dal secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o più decreti legislativi che affrontino e risolvano in modo particolare le questioni qualificanti individuate con estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad illustrare.

Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base è sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C) che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica è attualmente fissata in euro 437 mensili, che rappresentano poco più del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che è fin troppo facile definire inadeguata.

Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>) emerge inoltre chiara la necessità di rideterminarli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal *dante causa* in analogia alla pensione ordinaria.

A dare fondamento e credibilità alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermità concorrono in modo determinante le più recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermità attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una più equa classificazione.

La richiesta di una integrale e corretta applicazione del disposto di cui alla lettera *m*) dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E» riportati alla fine della tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, è dettata dall'esigenza di

restituire alla disposizione la sua originaria efficacia, vanificata dalla interpretazione di presunzione relativa e non assoluta fornita dalla Corte dei conti e recepita dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in seguito soppresso, e di superare il criterio, ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra infermità pensionata e quella sopravvenuta.

Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di reversibilità come unico reddito, si chiede di ampliare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di superinvalidità fruito dal *dante causa*.

Inoltre, particolarmente qualificante appare il previsto ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermità tubercolari, dell'assegno di cura, la cui soppressione disposta con l'articolo 133 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre suscitato fondati dubbi di legittimità, trattandosi di un assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non fossero quelli strettamente medico-legali della specificità delle malattie pensionate.

Criteri di moderna valutazione medico-legale devono essere, poi, adottati nella ridefinizione della tabella F1 dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali in-

giustizie ed assurdit . Non  , infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3<sup>a</sup> categoria, una pensione complessiva di 2<sup>a</sup> categoria allorch  sopravvenga una nuova infermit  ascrivibile alla 8<sup>a</sup> o alla 7<sup>a</sup> o alla 6<sup>a</sup> categoria, senza tenere cio  in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravit .

Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune invalidit  particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione della capacit  relazionale e della vita psico-emotiva.

Infine si chiede di riconoscere un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 10-18 dicembre 1987, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande.

Fermamente convinto dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimit  assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre sessant'anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, vi sottopongono il presente disegno di legge confidando che vorrete approvarlo con la dovuta sollecitudine.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate all'articolo 105, secondo comma, e all'articolo 106, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi intesi in particolare:

*a)* ad adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

*b)* ad introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché all'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

*c)* a dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera *m)* dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E» riportati alla fine della tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità anche se di eziologia diversa, che si sono in-

staurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra;

*d)* a rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;

*e)* a ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura di cui all'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

*f)* a rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

*g)* valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi più gravemente colpiti;

*h)* a riconoscere, in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale, n. 561 del 10-18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.





